

**Regime della comunione legale dei beni:  
acquisto ex art. 179, comma 1°, lett. b), c.c. ed irrilevanza della dichiarazione di cd.  
“rifiuto del co-acquisto” eseguita dal coniuge non intestatario in atto**

di FRANCESCO MEGLIO

Con l'ordinanza in commento, la Suprema Corte è intervenuta su una questione da sempre gravida di interrogativi, quale quella riguardante l'esclusione (o meno) dalla comunione legale di un bene acquistato dopo il matrimonio da uno dei coniugi, con l'intervento dell'altro che rende la dichiarazione prescritta *ex lege* attestante la natura personale del bene.

Nel caso di specie, Tizia citava in giudizio Tizio innanzi al Tribunale di Orvieto, chiedendo accertarsi che l'immobile sito in Orvieto, e intestato al convenuto, ricadeva nella comunione legale ed apparteneva, perciò, ad essa attrice in ragione della metà indivisa. L'attrice chiariva di essere intervenuta all'atto di acquisto, al fine di rendere la dichiarazione che il bene era stato acquistato con il ricavato della vendita di altro bene personale del marito, precisando, tuttavia, che detta circostanza non corrispondeva al vero.

In sede di costituzione in giudizio il convenuto, resistendo alla domanda, ribadiva che il bene era stato acquistato con denaro fornitogli dai di lui genitori e depositava documentazione comprovante che questi ultimi avevano direttamente pagato alcune somme alla cooperativa dalla quale il convenuto aveva ottenuto l'assegnazione del bene controverso.

Il giudizio dinanzi al Tribunale orvietano si concludeva con l'accoglimento parziale della domanda dell'attrice. Veniva accertato, infatti, che il bene era stato acquistato nella misura dell'80% mediante donazione indiretta (di denaro) proveniente dai genitori di Tizio, mentre per il restante 20% ricadeva nella comunione legale tra Tizio e Tizia. Ne discendeva, pertanto, che l'immobile *de quo* spettava a Tizio e Tizia, rispettivamente nella misura del 90% e del 10%.

Proponendo appello avverso detta decisione Tizia, invocando l'appartenenza del bene alla comunione legale per l'intero. Resisteva all'impugnazione Tizio, spiegando a sua volta appello incidentale, con il quale rivendicava la proprietà esclusiva del cespite.

La sentenza della Corte di appello di Perugia, a conclusione del secondo grado di giudizio, rigettava il gravame principale, accoglieva quello incidentale e dichiarava l'immobile appartenente per la totalità a Tizio.

Contro la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione Tizia, denunciando la falsa applicazione, *ex multis*, dell'art. 179 c.c., perché la Corte perugina avrebbe valorizzato la dichiarazione eseguita dal coniuge in atto di acquisto (c.d. "rifiuto del coacquisto"), nonostante la stessa, secondo una ormai consolidata impostazione della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2009, n. 22755), non abbia valore negoziale, ma soltanto dichiarativo, e non sia dunque, di per sé, sufficiente ad escludere che il bene oggetto dell'acquisto in costanza di matrimonio ricada nel regime della comunione legale tra i coniugi.

Altra censura rivolta alla Corte umbra concerneva l'erronea configurazione della donazione indiretta dai genitori a Tizio dell'intero valore del bene, pur dando atto che i genitori di Tizio non ne avevano pagato integralmente il corrispettivo. Ad avviso di Tizia, infatti, una volta appurato che la donazione indiretta non comprendesse l'intero, in virtù di una sorta di *vis attractiva* il bene andava assoggettato – per intero – al regime della comunione legale.

Venendo ora alla pronuncia del giudice di legittimità, va detto che la stessa consente un'analisi ad ampio spettro dei rapporti tra comunione legale e natura personale oppure no dei beni acquistati *manente comunione*.

Essa, infatti, ribadisce che nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, comma 2, c. c., si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'art. 179, comma 1°, lett. c), d) ed f), c.c., con la conseguenza che l'eventuale inesistenza di tali presupposti può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi (così, Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2009, n. 22755 e Cass., sez. II, ord. 12 marzo 2019, n. 7027).

Chiarisce, poi, che l'esclusione dal regime di comunione è subordinata al ricorrere di entrambi gli elementi indicati dalla norma, ossia la natura personale del bene, senza la quale non basta il consenso all'acquisto esclusivo manifestato in atto dal coniuge non intestatario, e dalla

manifestazione del predetto consenso, in assenza del quale non è sufficiente il solo presupposto oggettivo.

Nel caso di specie il giudicante correttamente rileva che trattasi di un acquisto eseguito ai sensi dell'art. 179, comma 1°, lett. b), c.c., in quanto il bene *de quo* è stato acquistato da Tizio, almeno in parte, con denaro proveniente da donazione (indiretta) dei suoi genitori.

Ricorda la Corte che per tale ipotesi non risulta necessario l'intervento del coniuge non intestatario all'atto di acquisto e che, inoltre, la donazione indiretta è concordemente equiparata *quoad effecta* alla donazione diretta contemplata dall'art. 179, comma 1°, lett. b), c.c.

Se, dunque, nella vicenda in commento è del tutto irrilevante, per quanto detto, la circostanza che il coniuge non intestatario sia intervenuto nell'atto di acquisto, o di assegnazione, e abbia reso la dichiarazione di c.d. "rifiuto del co-acquisto", altrettanto non può affermarsi con riguardo all'accertamento della provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto. Nel caso in discorso, infatti, quella rivolta dai genitori a Tizio è una donazione indiretta che abbraccia la percentuale dell'80% dell'immobile. La donazione indiretta non è preclusa dal fatto che il donante paghi anche solo una parte del prezzo della compravendita, ferma restando la connessione funzionale tra dazione del denaro e impiego dello stesso al fine dell'acquisto del bene. In ipotesi di tal fatta, pertanto, l'oggetto della liberalità dovrà essere individuato nella percentuale di proprietà del bene acquistato pari alla quota di prezzo corrisposta con la provvista fornita dal donante" (Cass., sez. II, ord. 17 aprile 2019, n. 10759).

Alla luce di ciò, si coglie appieno la censura finale rivolta dal giudice di legittimità alla Corte distrettuale, la quale, benché avesse appurato come la provvista impiegata per l'acquisto del bene provenisse non interamente dalla donazione indiretta dai genitori a Tizio, aveva concluso dichiarando la proprietà esclusiva di Tizio del cespite in parola, disattendendo la corretta ricostruzione cui era pervenuto il giudice di prime cure.

In conclusione, il provvedimento in commento, che dispone la cassazione della sentenza gravata e il rinvio al giudice *a quo* in differente composizione, si lascia apprezzare per la sua capacità di agevolare l'interprete a districarsi nel groviglio di criticità connesse ai rapporti tra comunione legale, natura personale del bene e c.d. rifiuto del co-acquisto. Essa va perciò salutata con favore, per la chiarezza con cui concorre ad una ragionata *actio finium regundorum* del tanto rilevante quanto complesso disposto normativo contenuto nell'art. 179 c.c.